

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1420

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUSSIGNOLI, SALVI, BORRI, FORNI

Presentata il 5 maggio 1977

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente norme integrative della disciplina per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione in materia di armi ha subito, negli ultimi anni, notevoli aggiustamenti successivi che, peraltro non sono riusciti — innestandosi sul vecchio corpo legislativo — a determinare il risultato di una norma organica ed esauriente. Senza contare che la tecnica degli interventi parziali ha chiaramente imposto il prezzo di notevoli inconvenienti, soprattutto per i settori marginali della materia.

Anche la legge del 1975 non sfugge a questa valutazione critica, tanto più ladove non è riuscita ad offrire descrizioni compiute e non ambigue intorno ai generali problemi di classificazione e di regolamentazione.

In particolare, e sotto un profilo specifico, la legge 18 aprile 1975, n. 110, ha messo in crisi il settore della produzione e della vendita delle « armi » ad aria compressa, senza che risultino chiare o in qualche misura comprensibili le ragioni di questa scelta. Sta di fatto che il secondo comma dell'articolo 5 della legge citata dichiara abrogato l'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452. L'articolo 4-bis così abrogato disponeva che « le di-

sposizioni del presente decreto non si applicano alle armi ad aria compressa, alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative... ».

In questo modo si è ricondotta la disciplina della produzione, della vendita, della detenzione e del porto delle armi ad aria compressa alle regole generali. È pur vero che il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 110 del 1975 precisa che « sono infine considerate armi comuni da sparo... le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo articolo 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona ». Ma, a parte la considerazione relativa ai dubbi che legittimamente insorgono intorno ad una qualificazione dirimente lasciata alle opinioni di una Commissione, rimane da constatare che questa commissione non è ancora funzionante e che non è prevedibile quando potrà funzionare. Nel frattempo, alcune piccole e medie aziende vengono messe in crisi totale, poiché è facile intendere che — richiedendosi il porto d'armi anche per quelle funzio-

nanti ad aria compressa - non esiste più una domanda di questi prodotti.

Tutto ciò, si ripete, senza che appaiano motivazioni accettabili, dal momento che i dispositivi ad aria compressa (altro è il discorso per le cosiddette carabine Flobert, per le quali la potenzialità offensiva consiglia di non derogare alle regole generali) sono unanimemente riconosciuti, nelle legislazioni europee, come strumenti non assimilabili alle armi comuni.

Del resto mette conto di ricordare che le finalità complessive della legislazione

sulle armi si identificano nella necessità di impedire l'uso illecito delle stesse e di prevenire, quindi, nella misura del possibile i delitti contro le persone. Ma basta questo per intendere che le « armi » ad aria compressa risultano del tutto inutilizzabili a fini criminosi e non vi sono, perciò, ragioni valide per una scelta che, in concreto, riesce soltanto a penalizzare in modo irrimediabile un settore produttivo.

La proposta di legge cui questa relazione si accompagna intende, appunto, rimuovere questo inutile danno.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

« Non sono comunque considerate armi quelle ad aria compressa sia lunghe che corte, delle quali è consentita la vendita o la cessione soltanto alle persone che abbiano raggiunto la maggiore età, dietro esibizione di un documento di identità ».